



161

*Indy*

legge, oltre i prossimi termini di scadenza stabiliti dalla legge per la presentazione e la approvazione del Bilancio 1954 esprime avviso:

1) di dare applicazione alla legge 11 aprile 1955, n. 294, in riferimento al bilancio della gestione in itinere, quale quello competentemente qualificato rispetto alla data di entrata in vigore della legge predetta; avuto riguardo, altresì, all'esigenza di revisionare tutti i valori di bilancio sulla base dei criteri dettati dalla legge stessa all'art. 8;

2) di imputare al passivo dello stato patrimoniale (Bilancio) l'eventuale utile conseguibile dalla gestione 1954 con la specifica riserva di deliberarne la destinazione in sede di applicazione della legge 294 e, cioè, in base ai risultati del bilancio 1955 e, in ogni caso, dopo la eliminazione delle attuali consistenze relative alle perdite degli anni precedenti e allo zittmeraggio;

3) di impartire, frattanto, opportune disposizioni dirette ad allestire nel corso dell'esercizio in gestione gli atti preparatori di valutazione per sottoporli alla competenza e pronunzia del Consiglio di amministrazione.